

Allegato "A" al n.

di repertorio

Statuto della società "QUI TRASPORTI E SERVIZI s.r.l.

Società Benefit"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

1.1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"QUI TRASPORTI E SERVIZI S.r.l. Società Benefit " in forma abbreviata

"QUI TRASPORTI E SERVIZI S.r.l. SB".

1.2) La società ha per oggetto lo svolgimento in Italia e all'estero delle seguenti attività:

- autotrasporto e trasporto in genere di merci per conto terzi, con qualsiasi mezzo, proprio o di terzi;

- servizi di organizzazione dei trasporti anche per conto terzi;

- servizi di logistica, stoccaggio e distribuzione di merci e prodotti per conto terzi e relativa consulenza per la gestione della logistica aziendale;

- servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, quali servizi di archiviazione, di fatturazione, di domiciliazione, di organizzazione e qualunque altro servizio che interessa l'organizzazione di un'impresa;

- servizi di spedizione.

Nell'esercizio della propria attività, accanto allo scopo di lucro, la società - in qualità di "Società Benefit" - intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In particolare, la società ha per oggetto le seguenti specifiche finalità di bene-

fficio comune:

- impegno a migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale opera, riducendo e/o annullando le esternalità negative mediante l'utilizzo di pratiche, di processi di produzione e di beni in grado di produrre esternalità positive;
- impegno a destinare parte delle proprie risorse gestionali ed economiche per il perseguimento della crescita del benessere di persone e di comunità, della conservazione e del recupero dell'ambiente e dell'ecosistema;
- ideazione, sviluppo e ricerca di metodi di attività finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, con principi di innovazione verso la sostenibilità;
- introduzione di pratiche di innovazione sostenibile nell'impresa, per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, di consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
- impegno a collaborare con società, organizzazioni, fondazioni e simili, il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della società, ai fini di ampliare l'impatto positivo del loro operato;
- impegno a collaborare con società, organizzazioni, fondazioni e simili che finanziano progetti di natura ambientale, diffusi sul territorio italiano e straniero, in grado di realizzare ecosistemi sostenibili e di permettere di far fronte ai costi iniziali, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito nel pieno rispetto di un positivo impatto ambientale;
- promuovere ed incentivare obiettivi di sviluppo sostenibile, tesi a proteggere il pianeta e a garantire prosperità per tutti, nell'ambito di una nuova agenda per lo sviluppo sostenibile.

La società ha l'obiettivo di conseguire sufficiente profitto dalla propria attivi-

tà, al fine di sostenere la vitalità commerciale e il suo continuo miglioramento, destinando, annualmente, una parte dei propri profitti ad altre attività che siano coerenti con il suo scopo ultimo.

La società ricerca opportunità di cooperazione e collaborazione, attraverso rapporti di partnership, non esclusivi, con organizzazioni e società che perseguono analoghi obiettivi su progetti comuni.

Nel proprio operato la società si impegna a rispettare, ad applicare e a diffondere i principi di sostenibilità, proponendosi di diventare un modello di riferimento per l'applicazione e la diffusione degli stessi.

Nello svolgimento della propria attività, la società si impegna a non causare danni, a limitare quelli già esistenti e a generare beneficio per le persone e per la biosfera.

La società intende contribuire alla soddisfazione e alla felicità delle persone e si impegna a perseguire la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, far crescere e trattenere persone di talento.

La società potrà, inoltre, compiere, in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito (queste ultime non nei confronti del pubblico), locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogico o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la società potrà contrarre mutui, stipulare contratti di leasing, ricorrere, senza limiti, alle più diverse forme di

finanziamento con istituti e società di credito, banche, con società e privati a ciò autorizzati.

1.3) La società ha sede legale in Cornaredo (MI), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

1.2) La società può tenere, a cura degli amministratori - con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali - il libro dei soci nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo di posta elettronica o P.E.C., ai fini stabiliti dal presente statuto. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. In mancanza è quello che emerge dalle risultanze del Registro delle Imprese.

1.3) La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050.

ARTICOLO 2

CAPITALE SOCIALE

2.1) Il capitale sociale è determinato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili

di valutazione economica, comprese pertanto le prestazioni d'opera e di servizi.

2.2) Salvo che per i casi di aumento del capitale in conseguenza della riduzione dello stesso al disotto del minimo legale, il capitale può essere aumentato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

2.3) I versamenti sulle quote sono richiesti dagli Amministratori nei termini e nei modi che reputano convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del tasso legale, fermo il disposto dell'articolo 2466 c.c..

La società potrà assumere dai soci versamenti che, in relazione al titolo, potranno avere natura di apporto o di finanziamenti. Tali finanziamenti in espressa deroga all'articolo 1815 c.c., saranno improduttivi di interessi, salva diversa pattuizione al momento dell'erogazione.

Fatta salva diversa pattuizione, i finanziamenti comporteranno l'obbligo della società alla restituzione. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società nei limiti previsti dalle leggi vigenti e il loro rimborso avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 2467 c.c.

ARTICOLO 3

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

3.1) Il socio che intenda alienare per atto tra vivi a qualunque titolo, oneroso o gratuito, in tutto o in parte la propria quota o il proprio diritto di sottoscrizione di aumenti di capitale è tenuto ad offrirli in prelazione agli altri soci.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alle rispettive

partecipazioni al capitale

Ove taluno dei soci rinunci in tutto o in parte al diritto di prelazione, detto diritto viene attribuito agli altri soci che intendano esercitarlo e ciò in via fra loro proporzionale

La proposta di alienazione deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando l'acquirente, l'eventuale prezzo e l'ammontare della quota da trasferire. Il diritto di prelazione si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente comma.

In caso di disaccordo sul valore della quota oggetto di alienazione, tale valore verrà determinato sulla base del patrimonio effettivo della società da un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su istanza della parte più diligente, il quale mediante relazione giurata provvede anche sulle spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349 c.c.

In caso di violazione della presente clausola i soci aventi diritto a prelazione hanno diritto di riscatto contro l'acquirente della quota nel termine, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'avvenuta cessione, e al prezzo come sopra determinati.

ARTICOLO 4

RECESSO DEI SOCI

4.1) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;

c. la fusione e la scissione della società;

d. la revoca dello stato di liquidazione;

e. il trasferimento della sede della società all'estero;

f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;

h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri nei casi previsti dalla legge.

4.2) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la socie-

tà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

4.3) In caso di recesso, il socio ha diritto ad ottenere dalla società il rimborso della propria partecipazione da valutarsi in proporzione al valore del patrimonio sociale - alla data di esercizio del recesso - tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo in ordine alla determinazione del valore della quota, questa è affidata ad un esperto nominato dal Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente, il quale mediante relazione giurata provvede anche sulle spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

ARTICOLO 5

DECISIONE DEI SOCI

5.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e della legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

5.1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

5.2) la nomina degli amministratori e la struttura organizzativa dell'amministrazione;

5.3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ovvero del revisore;

5.4) le modificazioni dello statuto;

5.5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

5.6) lo scioglimento della società e la nomina del o dei liquidatori;

5.7) l'acquisito e l'alienazione di aziende, rami aziendali e partecipazioni sociali.

5.2) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile, quando abbiano ad oggetto le materie indicate nei precedenti punti d), e), f) e g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia ovvero in un paese facente parte dell'Unione Europea, a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata, anche PEC, email o fax spediti ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello dell'adunanza. Qualora l'Organo Amministrativo non provveda alla convocazione ovvero sia richiesto da tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, l'as-

semblea è convocata, con le stesse modalità di cui al presente articolo, dai soci medesimi.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori e/o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, dalla quale risulti di essere stati adeguatamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5.3) Hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea tutti i soci iscritti presso il competente elenco tenuto presso il Registro delle Imprese e che non siano in mora nell'esecuzione dei conferimenti. Il voto del socio è determinante in proporzione alla partecipazione sociale.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non socio nel rispetto della normativa di legge. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe.

5.4) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza dell'amministratore più anziano d'età oppure da persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un No-

taio.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per le delibere riguardanti:

- la modificazione dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina, la revoca e i poteri dei Liquidatori;

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatte salve le diverse maggioranze richieste in modo inderogabile dalla legge.

5.5) E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificatosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui è stata convocata. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5.6) In tutti i casi in cui non è richiesta una deliberazione assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nella procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto la decisione è adottata mediante approvazione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, purché dai documenti sottoscritto dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

In ogni caso deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e deve essere assicurata a tutti gli aventi diritto, ivi compresi gli amministratori, sufficiente informazione.

I documenti possono essere trasmessi alla sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tutti i soci.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicare i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della

consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

5.7) Il bilancio redatto ai sensi legge, è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, entro centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ARTICOLO 6

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

6.1) La società è amministrata alternativamente:

a) da un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, oppure,

b) da un Amministratore Unico, oppure

c) da 2 (due) a 3 (tre) amministratori con poteri disgiunti per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione e congiunti per quanto riguarda la straordinaria amministrazione;

secondo quanto verrà stabilito di volta in volta con decisione dei soci che ne determinano altresì la composizione, la durata in carica ed il numero dei componenti.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione oppure l'insieme degli amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

6.2) Il Consiglio, quando non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente; può anche eleggere il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, nonché un segretario, anche estraneo e non socio.

6.3) Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia ovvero in un Paese facente parte dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un consigliere.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, PEC, telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza ad ogni Consigliere; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telefax o posta elettronica (e-mail) o PEC almeno tre giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio conferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

6.4) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che il Consiglio sia composto da due membri.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

6.5) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno il termine stabilito nella proposta per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata un'astensione al voto.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, dal quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società,

nelle forme sopra indicate ed entro il termine stabilito nella prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere le consultazioni e i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

6.6) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica si intende decaduto l'intero Consiglio e con decisione dei soci, senza ritardo, si provvede alla nomina di tutti gli amministratori.

Ugualmente, nel caso di nomina di più amministratori ai sensi dell'art. 6.1, lett. c), del presente statuto, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, gli Amministratori rimasti in carica dovranno urgentemente attivarsi affinché i soci, con propria decisione, provvedano a nominare i nuovi Amministratori in sostituzione di quelli venuti meno. Gli amministratori così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli

altri Amministratori.

6.7) All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione si intendono conferiti tutti i poteri per il compimento degli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci e salvo quanto infra indicato.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481.

Nel caso in cui l'organo amministrativo fosse composto da tre amministratori ai sensi dell'art. 6.1, lett. c), del presente statuto, dette decisioni saranno assunte a maggioranza assoluta.

L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, di cui all'art.1.2 del presente statuto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma dovesse ritenersi utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

6.8) Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni con i limiti di legge.

Il dissenso sulla revoca dell'amministratore delegato, in caso di consiglio composto da due membri, provoca la decadenza di tutti gli amministratori con gli effetti di cui al precedente punto 6.6).

6.9) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure agli amministratori nei limiti dei poteri ai medesimi conferiti, nonché agli Amministratori Delegati nei limiti delle materie ad essi delegate.

L'organo amministrativo può nominare Direttori e Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

6.10) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità, da determinarsi annualmente, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

6.11) Ai sensi dell'art. 37, D.lgs 5/2003, i contrasti tra gli amministratori in ordine a qualsiasi decisione da adottare nella gestione della società, quando determinano insorgenza di un dissidio insanabile, sono deferite ad un professionista nominato su istanza anche di uno solo degli amministratori dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del distretto in cui ha sede la società. L'istanza contiene dettagliata indicazione della questione e delle ragioni

del dissidio.

Il dissidio deve ritenersi insanabile ai sensi del capoverso precedente, qualora sul medesimo oggetto posto in votazione il numero dei voti a favore e quello dei voti contrari sia risultato in parità per almeno due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione. L'istanza per la nomina del professionista potrà essere proposta non prima del termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla seconda o successiva riunione del consiglio con parità di voti, purché l'amministratore abbia fatto constare, mediante apposita notazione a verbale, le intenzioni di attivare il sistema di risoluzione dei contrasti previsto dal presente articolo 6.11).

Il professionista nominato dovrà comunicare tempestivamente alla Società, mediante raccomandata a/r o fax, la propria accettazione dell'incarico, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare, nel rispetto del contraddittorio tra gli amministratori in contrasto.

Il professionista dovrà in ogni caso comunicare alla Società, con i medesimi mezzi di cui sopra, la propria determinazione ai fini della risoluzione del conflitto entro 45 (quarantacinque) giorni dall'accettazione dell'incarico. Nell'assunzione di tale determinazione il professionista non è vincolato alle proposte degli amministratori e potrà proporre una determinazione diversa da quelle proposte dagli amministratori, qualora la ritenga a suo insindacabile giudizio maggiormente conforme all'interesse della Società. La determinazione assunta dal professionista sarà vincolante per gli amministratori, i quali dovranno dare tempestiva esecuzione alla stessa.

Salvo proroghe concesse dalle parti, il professionista decadrà dall'incarico

una volta decorso senza esito il termine di 45 giorni previsto dal capoverso precedente. In tale caso ciascuno degli amministratori, quand'anche non abbia fatto constare tale intenzione a verbale ai sensi del secondo capoverso, potrà proporre nuova istanza ai sensi del presente articolo 6.11).

La decisione resa ai sensi del presente articolo non è reclamabile ed è impugnabile solo ai sensi dell'art. 1349 c.c..

Le spese connesse al procedimento di risoluzione del contratto restano a carico della Società.

ARTICOLO 7

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

7.1) Qualora si verificchino le condizioni previste dalla legge o quando i soci lo reputino opportuno, la gestione della società sarà controllata, ai sensi dell'art. 2477 c.c.:

- da un sindaco unico, ovvero
- da un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati tra i soggetti aventi i requisiti richiesti dalla legge e funzionanti in forza di quanto prevedono le norme applicabili, ovvero
- da un revisore o società di revisione.

A tale organo di controllo o revisore spettano tutte le funzioni di controllo richieste dalla legge o attribuite dai soci, salvo che i soci reputino opportuno attribuire separatamente la funzione di controllo di gestione a un organo di controllo e l'attività di revisione legale dei conti ad un revisore o società di revisione.

7.2) I sindaci e/o i revisori sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data della decisione dei soci di

approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 8

BILANCIO ED UTILI

8.1) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio, con l'osservanza delle norme di legge.

8.2) Gli utili netti dell'esercizio, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa decisione dei soci.

8.3) Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo ed entro il termine che viene annualmente dallo stesso fissato.

ARTICOLO 9

SCIoglIMENTO

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea dei soci determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed eventuale retribuzione.

ARTICOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto valgono norme di legge; in particolare si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di s.r.l. nonché, là dove tale disciplina non disponga, alla normativa in tema di S.p.A., in quanto applicabile.

